

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n° 29 del 09/10/2006

NUOVO REGIME FISCALE PER I CONTRIBUENTI

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

CONTRIBUENTI MINIMI Sotto i € 7500

SOGGETTI

Le persone fisiche che nel 2006 realizzano un volume d'affari inferiore a € 7500, senza bisogno di nessun opzione. Anche se l'attività è iniziata nell'arco dell'anno, esempio ottobre 2006.

ESONERO

- Dal versamento IVA
- Da tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72

OBBLIGHI

- Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto
- Di certificazione dei corrispettivi e comunicazioni telematica

COMUNICAZIONE INCASSI ON LINE

Obbligo di comunicare gli incassi ON LINE per ogni singolo punto vendita.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Per gli acquisti intracomunitari integrano LA FATTURA con l'IVA ed il relativo importo versato entro il 16 del mese successivo.

AMMONTARE COMPLESSIVA DELLE OPERAZIONI EFFETUATE

Devono trasmettere telematicamente l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

ESONERI OBBLIGHI IVA

I contribuenti in franchigia sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA periodica annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR 633/72:

- Esonero registro delle fatture emesse
- Esonero registro dei corrispettivi
- Esonero registrazione acquisti
- Dichiarazione e comunicazione annuale IVA
- Comp. e invio clienti e F.
- Tenuta dei registri e documenti

CESSAZIONE DEL REGIME IN FRANCHIGIA

- a) A decorrere dell'anno successivo a quello in cui è stato superato il volume d'affari di € 7000
- b) A decorrere dello stesso anno salare in cui il volume d'affari dichiarato del contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di € 7000 + il 50% del limite stesso. In questo caso sarà dovuta l'IVA per intero da inizio anno.

OPERAZIONI ATTIVE SENZA IVA

Il comma 2 dell'art. 32 BIS del nuovo decreto IVA 633/72 dispone che i contribuenti in FRANCHIGIA non possono addebitare l'IVA a titolo di rivalsa, e non hanno diritto alla detrazione IVA.

REGOLE PER IL REGIME DI FRANCHIGIA

I termini e le procedure sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate.

- Dovrà essere effettuata comunicazione per l'opzione in regime di FRANCHIGIA con attribuzione di un numero di partita IVA SPECIALE.

1 ANNO PERSONE FISICHE che rientrano in regime di FRANCHIGIA comunicano all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione di INIZIO ATTIVITA'.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO IVA

Possono optare per l'applicazione IVA nei modi ordinari, e tale scelta è valida per un TRIENNIO, e va comunicata nella dichiarazione del 1° anno.

RETTIFICHE IVA CESTI AMMORTIZZABILI

È eseguita se non trascorsi quattro anni da quello dell'entrata in funzione. Art. 32 BIS DPR 633/72

Lo Studio Castellano è a disposizione per maggiori informazioni.